Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 336 (integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1946, all'art. 1, 26ª riga, ove è detto: ... *o* non sostenuta per gli stessi motivi ... » ecc., si deve leggere: ... *e* non sostenuta per gli stessi motivi ... » ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.

Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1946, sono prorogati sino a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 13.

Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero le provvidenze in vigore per i reduci della guerra 1915-1918, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nella parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e dei congiunti dei caduti a causa del servizio predetto, cessano di avere vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.

Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni:

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444, richiamato dall'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1939, n. 1989;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, concernente la istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche presso cui occorre comandare personale appartenente ai ruoli del l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità per assicurare il normale funzionamento dei nuovi Provveditorati regionali alle opere pubbliche di estendere la validità della disposizione contenuta nei citati Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1444 e 23 novembre 1939, n. 1989, per la durata di un altro quinquennio;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri già esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiamo dalla posizione di fuori ruolo, continuerà ad essere effettuato in ragione della metà delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Cattani — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 329. — Frasca

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto l'ordine in data 24 maggio 1945 del Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il dott. Ugo Facco De Lagarda veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia;

Visto l'ordine in data 8 ottobre 1945 dello stesso Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il suddetto dott. Facco De Lagarda assumeva la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima San Marco insieme a quella di commissario straordinario;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Ugo Facco De Lagarda cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Venezia.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

(1862)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della « Società agricola immobiliare Montebono », con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore degli eredi del comm. Cesaroni Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di S. Feliciano ed arelle della posta stessa e della posta di Frusta;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi la spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore della spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di S. Feliciano numeri 2, 11, 46, 64, 72, 77, 78, 100, 110, 124, 128, 129, 130, 162, 163, nelle arelle della posta stessa numeri 18, 22, 38, 45, 49, 56 e nelle arelle della posta di Frusta numeri 28, 39.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il Ministro: Gullo

(1866)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.

Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di determinare una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo », in sostituzione delle tariffe fissate dal decreto Ministeriale 16 febbraio 1939 e successivamente modificate con contratti collettivi di lavoro per le singole provincie;

Decreta:

Art. 1.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *zona*: Aosta - Imperia - La Spezia - Brescia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti - Teramo - Brindisi - Lecce - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *zona*: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Matera - Caltanissetta - Enna - Cagliari - Sassari.

3ª *zona*: Genova - Trieste - Forlì - Firenze - Napoli - Potenza - Palermo - Catania.

4ª *zona*: Cuneo - Milano - Bologna - Ferrara - Viterbo.

5ª *zona*: Bari - Foggia - Taranto.

Art. 2.

Tariffe.

Ai lavori di facchinaggio indicato dalle seguenti voci si applicano le seguenti tariffe riferite a quintale e distinte per ciascuna zona:

VOCI DI TARIFFA	I Zona L.	II Zona L.	III Zona L.	IV Zona L.	V Zona L.
a) *Entrata nei magazzini*:					
1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura o accatastamento	8 —	10 —	12 —	14 —	16 —
2) scarico da veicolo e vuotatura o accatastamento	6,50	8,15	9,75	11,40	13 —
b) *Uscita dai magazzini*:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo.	10 —	12 —	15 —	18 —	20 —
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo.	8,50	10,65	12,75	14,90	17 —
3) solo carico su veicolo	6 —	7,50	9 —	10,50	12 —
c) *Operazioni negli scali ferroviari*:					
1) trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico	5,70	7,10	8,55	10 —	11,40
2) idem con pesatura	7,20	9 —	10,80	12,60	14,40
3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico, compreso stivaggio	6,20	7,75	9,30	10,85	12,40
4) idem con pesatura	7,70	9,60	11,55	13,45	15,40
d) *Operazioni alle fosse*:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	12,50
2) idem senza pesatura	—	—	—	—	9,50
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	34 —
4) idem senza pesatura	—	—	—	—	30 —
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	23 —
e) *Operazioni varie*:					
1) insaccatura e legatura sacchi	2,50	3,15	3,75	4,35	5 —
2) travasatura da sacco a sacco	5 —	6,25	7,50	8,75	10 —
3) paleggiatura . . .	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi, con accatastamento e vuotatura	3 —	3,75	4,50	5,25	6 —
5) stivaggio o distivaggio sugli automezzi	2 —	2,50	3 —	3,50	4 —
f) *Maggiorazioni varie*:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 1,80 a m. 3	2 —	2,50	3 —	3,50	4 —
2) idem per altezza superiore a m. 3 . . .	3 —	3,75	4,50	5,25	6 —
3) maggiorazione per percorsi da m. 10 a metri 25	0,90	1,10	1,35	1,50	1,80
4) idem oltre m. 25 .	1,80	2,20	2,70	3,20	3,60
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal quarto	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72
g) *Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino* . . .	1,50	1,85	2,25	2,65	3 —

Art. 3.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge.

Art. 4.

Maggiorazione per il lavoro sotto pioggia o sotto neve.

Quando il lavoro si svolge sotto pioggia o sotto neve le tariffe fissate dall'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate nella misura del 60 %.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Quando i sacchi usati sono del peso non superiore a kg. 50, le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate del 40 %.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Assicurazione, previdenza e gratifica.

Le carovane o cooperative facchini provvederanno direttamente al versamento dei vari contributi assicurativi e previdenziali.

Pertanto, per permettere loro la copertura dei rischi per infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e malattie e per far godere agli operai gli assegni familiari, le ferie e le gratifiche per festività nazionali e natalizie, che per legge sono a totale carico dei datori di lavoro, le tariffe vanno maggiorate nella misura del 37 %.

In caso di aumento o diminuzione dei suddetti oneri e delle suddette gratifiche, tale maggiorazione dovrà essere modificata in conformità.

Art. 8.

Indennità di attesa o trasferta.

Se il periodo che intercorre tra il momento previsto per l'inizio del lavoro e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio è superiore ad un'ora, a ciascun lavoratore è dovuta una indennità nella misura di lire 30, per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.

A tale effetto è considerato trascorso in attesa anche il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori del centro abitato e la indennità decorre dopo la prima ora.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Nelle tariffe di cui alla lettera *a*) della tabella è compresa la quota di compenso per le operazioni relative al trasporto ed al facchinaggio del grano dal veicolo fino a piede magazzino, cui deve provvedere il conferente.

In conseguenza, se il conferente provvede direttamente allo scarico a piede magazzino, la tariffa viene ridotta della quota prevista alla lettera *g*).

Qualora il conferente si avvalga, per le predette operazioni, dell'opera dei facchini — e cioè non preferisca portare direttamente o con mezzi propri il grano fino a piede magazzino — dovrà corrispondere l'importo di cui alla lettera *g*) della tabella, che gli verrà trattenuto dall'Ente ammassatore sulla somma spettantegli per il grano conferito.

Art. 10.

Revisione delle tariffe.

Tutte le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto sono soggette alla revisione in caso di aumenti o di riduzioni generali.

Art. 11.

Attribuzione dei lavori.

Coloro, enti, società o privati che provvedono alle operazioni di facchinaggio contemplati nell'art. 2 del presente decreto dovranno rivolgersi per tali operazioni esclusivamente ai lavoratori liberi esercenti rappresentati dal Sindacato nazionale facchini.

Qualora in una determinata località non fossero presenti ed immediatamente disponibili i rappresentati dal Sindacato nazionale facchini, gli enti suddetti sono liberi di assumere altro personale alle stesse condizioni previste nel presente decreto.

Resta fermo il diritto per i predetti enti, società o privati a servirsi dei facchini alle proprie dipendenze con normale rapporto di lavoro fisso e continuativo.

Art. 12.

Durata e scadenza.

Le tariffe avranno applicazione a partire dal 10 giugno 1946.

Esse avranno vigore per un anno.

Roma, addì 9 giugno 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

L'Alto Commissario per l'alimentazione
MENTASTI

(1923)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Brindisi, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1909)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944.

Con decreto interministeriale del 4 giugno 1946, è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 8.600.000, a pareggio del bilancio 1944, a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

(1910)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Moro Giuseppe, notaio del comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero a Viterbo, è traslocato nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria;

Verani Cesare, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Rocca Sinibalda, distretto notarile di Rieti.

(1931)

Assegnazione temporanea di notai in esercizio

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

il dott. Colombis Giuseppe, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Chioggia, nel distretto notarile di Venezia;

il dott. de Franceschi Carlo, notaio in esercizio, titolare della sede di Rovigno d'Istria del distretto notarile di Pola, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di San Donà di Piave, del distretto notarile di Venezia.

(1932)

Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Laurini Andrea dal 17 maggio 1945 al 12 gennaio 1946 nella sede di Bannio Anzino (distretto notarile di Verbania), alla quale il medesimo venne assegnato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Pernigotti Aldo dal 29 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di Tortona (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Beimondo Cesare dal 30 maggio 1945 al 10 gennaio 1946 nella sede di Savigliano (distretto notarile di Cuneo), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Pollini Giovanni Battista dal 29 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di San Sebastiano Curone (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(1930)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 223, serie 27ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 197, serie 38ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 149, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 - 516 - 517 - 518, serie 2ª; ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Matelda, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Slerca Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Arpino (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale*: CONTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 41, n. 259, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Liotta Filippo di Carmelo, domiciliato in Palermo, ipotecato, col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1918) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1946 - N. 146

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,225
Id. 3,50 % 1902	87,35
Id. 3 % lordo	74,80
Id. 5 % 1935	97,225
Redimibile 3,50 % 1934	92,575
Id. 5 % 1936	96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,25

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione alla « Scuola nazionale di studi medioevali » in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Veduti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, che istituisce in Roma la « Scuola storica nazionale », il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, che modifica la denominazione di detta Scuola, e il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a far parte della Scuola per il triennio 1946-1949:

a) professori di ruolo negli istituti medi di istruzione;

b) funzionari di gruppo *A* del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative e funzionari di gruppo *A* del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assegnazione dei detti posti della Scuola, tutti coloro che, compresi nelle sopraindicate categorie *a*) e *b*), con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche relativamente all'evo medio, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, nonchè speciale attitudine a lavorare direttamente su fonti manoscritte.

Gli aspiranti, per tramite dei rispettivi Ministeri, debbono far pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per il medio evo domanda in carta legale entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredata dai seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;
4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;
5) dichiarazione del direttore dell'istituto o del capo ufficio al quale il candidato appartiene, che certifichi la sua attività in servizio, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese.

I documenti uniti alla domanda debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. In tale periodo tuttavia non vanno computati gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso. Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario, o del presidente dell'Istituto, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per il medio evo
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1933)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

Apre il concorso a due posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono essere ammessi al concorso, al fine di far parte della Scuola per il triennio 1946-1949, professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno particolare competenza in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, al Commissario straordinario per l'Istituto di storia antica, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di laurea;
3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;
4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento si ritenga utile presentare;

5) dichiarazione del capo dell'istituto da cui il candidato dipenda, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più d'un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. Non vanno tuttavia computati in tale periodo gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono comandati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il servizio quivi prestato varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per la storia antica
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1934)

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, ora sostituito, con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una Scuola di storia moderna e contemporanea;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Possono aspirare a fare parte della Scuola:

a) professori di ruolo negli istituti medi di istruzione;

b) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assunzione ai posti della Scuola coloro, fra gli indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola citato.

Gli aspiranti devono fare pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via M. Caetani, 32 - Roma) domanda su carta legale, corredata dai documenti e dai titoli, entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite dei Ministeri della istruzione pubblica o degli interni, dai quali rispettivamente dipendono.

Le domande devono essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e carriera didattica o amministrativa;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

5) dalla dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di sei anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal coneguimento dell'ultima laurea; non computati tuttavia, in questo termine sessennale, gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministro per l'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 29 maggio 1946

Il Commissario straordinario
dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1935)

MINISTERO DELLA MARINA

Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile

Con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1946 circa la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice-ragioniere e contabile dell'Amministrazione militare marittima, rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici, si fa presente che il termine di 30 giorni accordato ai candidati di detti concorsi che già sostennero le prove scritte, a far conoscere l'attuale loro domicilio e se intendono o meno partecipare alle prove orali, è prorogato di altri 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, i candidati che, entro il termine predetto, non facciano pervenire alla Direzione generale dei personali civili ed affari generali le notizie di cui sopra, saranno, senz'altro, ritenuti *rinunciatari*.

(1936)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.